



## COMPRESORIO ALPINO “ALTE VALLI BIELLESI” REGOLAMENTO TIPICA FAUNA ALPINA STAGIONE VENATORIA 2022/2023

### **Art. 1 - Specie oggetto di caccia**

Tra le specie di tipica fauna alpina minore, saranno cacciabili per la stagione venatoria 2022/2023, il **Fagiano di Monte** (*Tetrao tetrix*), la **Coturnice** (*Alectoris greca*) e la **Pernice Bianca** con i piani d'abbattimento autorizzati dalla Regione Piemonte in base all'andamento dei prossimi censimenti.

### **Art. 2 – Carniere**

Come da Calendario Venatorio Regionale 2022/2023

Nel C.A.BI1 il piano di prelievo è di 4 capi annuali prelevabili nel seguente modo:

- **2 capi al giorno di Coturnice.**
- **Un solo capo al giorno per Fagiano di Monte e Pernice Bianca.**

### **Art. 3 – Periodo e giornate di caccia**

Come da Calendario Venatorio Regionale 2022/2023

**La caccia alla Tipica Alpina sarà consentita nei giorni di Mercoledì e Domenica.**

### **Art. 4 - Assegnazione nominativa dei capi**

Al raggiungimento della soglia di 1 – 3 capi mancanti per il completamento del piano di tiro per specie, i capi restanti verranno suddivisi per specie e assegnati nominativamente tra i cacciatori autorizzati, con estrazione per sorteggio.

**Ogni assegnazione comprenderà massimo due giornate consecutive di caccia, per ogni cacciatore e per ogni specie.**

**I sorteggi saranno ripetuti ad esaurimento dei capi e/o giornate disponibili.**

Gli stessi, saranno effettuati dalla Commissione formata da due componenti del C.d.G. più il Presidente o Vice Presidente.

**N.B.** I cacciatori rinunciatari ad un sorteggio verranno esclusi da quelli successivi.

### **Art. 5 - Partecipanti ai piani**

Sono autorizzati alla presente attività di caccia, e con specifico tesserino aggiuntivo, coloro che hanno pagato la relativa quota di partecipazione di **€ 30,00**.

### **Art. 6 - Ammissioni**

**Criteri di ammissione alla caccia della Tipica Fauna Alpina stagione venatoria 2022**

**Art. 6.1.** Ai sensi delle disposizioni emanate dalla Regione, può essere autorizzato al prelievo della cosiddetta tipica fauna alpina un numero di cacciatori non superiore a 2,5 volte il numero di capi complessivamente prelevabili. Possono essere autorizzati esclusivamente cacciatori abilitati a questa tipologia di caccia in base alle norme vigenti.

**Art. 6.2.** Allo scopo di definire le autorizzazioni nominative, i cacciatori interessati devono far pervenire al C.A.BI1 l'apposito modulo entro e non oltre il **31/05/2022**. Il modulo è disponibile presso gli uffici del C.A.BI1 ed è scaricabile dal sito internet ([www.cabiella.it](http://www.cabiella.it)).

**Art. 6.3.** In base al numero totale di capi prelevabili approvato dalla Regione sarà stabilito quante autorizzazioni il C.A.BI1 può rilasciare.

A vertical handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

**Art. 6.4.** Nel caso pervenga un numero di richieste di partecipazione a questa forma di caccia superiore al numero di autorizzazioni disponibili, la definizione della graduatoria di ammissione avviene adottando i seguenti criteri di priorità:

- **100 PUNTI:** Proprietario di **cane da ferma**. La proprietà del cane deve essere attestata mediante autocertificazione. Il C.A.BI1 provvederà ad effettuare alcune verifiche sorteggiando un campione dei richiedenti, i quali dovranno presentare il certificato di iscrizione all'anagrafe canina rilasciato dall'A.S.L. competente nell'anno in corso. Si ricorda che il rilascio di eventuali dichiarazioni mendaci è configurato come comportamento punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Per i cacciatori extra regionali, che quindi ritirano il tesserino venatorio nella loro Regione, al fine della residenza venatoria nel C.A.BI1 e del relativo punteggio, è richiesta una dichiarazione che attesti di aver presentato domanda di partecipazione alla caccia alla tipica fauna alpina esclusivamente nel C.A.BI1.
- **200 PUNTI:** residenza in Provincia di Biella e residenza venatoria nel C.A.BI1 (cacciatore che ritira il tesserino nel C.A.BI1)
- **50 PUNTI:** residenza venatoria nel C.A.BI1 (cacciatore che ritira il tesserino nel C.A.BI1)
- **20 PUNTI/CAPO:** Abbattimento di capi nel C.A.BI1 nella stagione precedente
- **10 PUNTI:** Pratica di questa forma di caccia nel C.A.BI1 per almeno 3 uscite nella stagione precedente

**Art. 6.5.** La definizione della graduatoria di cui all'art.6.4 sarà pubblicata sul sito internet ([www.cabiella.it](http://www.cabiella.it)) e presso gli uffici.

**Art. 6.6.** I cacciatori ammessi a questo tipo di caccia potranno liberamente accedere, fino al raggiungimento del piano numerico, al prelievo delle specie coturnice e fagiano di monte.

### **Art. 7 – Censimenti**

Il C.A.BI1 organizza i censimenti estivi con i cani da ferma a partire dalla seconda decade di agosto. I cacciatori interessati dovranno comunicare la propria disponibilità a partecipare, entro la fine di Luglio.

Il C.A.BI1 si riserva la facoltà di verificare preventivamente l'idoneità dei cani impiegati e/o di escludere cani e conduttori non confacenti alle necessarie esigenze, sia per l'assegnazione delle zone, che per la formazione delle squadre. Gli stessi itinerari potranno essere ripetuti da altre squadre.

### **Art. 8 - Obblighi per il cacciatore**

Fermo restando le annotazioni previste dal tesserino Regionale il cacciatore deve:

1. Compilare correttamente in stampatello ed in ogni sua parte, il tagliando d'uscita ed imbucarne una parte nelle apposite cassette;
2. Conservare durante l'uscita l'altra parte del tagliando;
3. Apporre immediatamente il contrassegno al capo abbattuto;
4. Far verificare in giornata il capo abbattuto presso il centro di controllo del C.A.BI1 in relazione agli orari previsti sul Regolamento Generale di caccia del C.A.BI1.

**IL PRESENTE REGOLAMENTO VERRA' AGGIORNATO IN BASE AL CALENDARIO VENATORIO**

